

Consiglio Nazionale Forense, sent. 3 aprile 2024, n. 112

(omissis)

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *"violazione dei principi di probità, di dignità, di decoro, di lealtà, di correttezza, di verità, di indipendenza e di autonomia del ruolo professionale, compromettendo l'affidamento dei terzi artt. 5, 6, 14, 36, 37, 56 co 1-2, 59 e 16 codice deontologico previgente (ora artt. 9, 50, 23 nn 5-6, 24 c.1 e 5, 63 nn. 1-2, 64, nn. 1-2 e artt. 6 c.d. e 18, lett. b, L.P.) per aver posto in essere quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto un sistema organico di società cartiere all'interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all'elusione e all'evasione fiscale e all'acquisizione di linee di credito, emettendo (e ricevendo) fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite come meglio precisato nei capi di imputazione a, b, c, e, f, g, h, i, y, y, m, n ascritti nel procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2006 – Procura della Repubblica di Belluno, conclusosi con sentenza n. [OMISSIS]/2018. Fatti avvenuti in Roma e Belluno dal 2004 al 2008. Procedimento disciplinare aperto il 19.01.2012 e sospeso in data 21.03.2012 per la pendenza del procedimento penale definito da sentenza irrevocabile in data 08.06.2018".*

Il procedimento trae origine dalla comunicazione del 13.03.2008 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Belluno che informava il COA di Roma che avrebbe proceduto a perquisire, in relazione al procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2006 – Procura della Repubblica di Belluno, lo studio dell'avv. [RICORRENTE]. In pari data, poi, veniva altresì eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'iscritto dal GIP di Belluno per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché alla truffa in danno di istituti di credito per lo sconto di fatture false e finalizzata all'evasione fiscale.

In data 22.04.2008, il COA di Roma invitava l'avv. [RICORRENTE] a far pervenire le proprie deduzioni difensive. L'iscritto riscontrava, in data 5 maggio 2008, riferendo di essere agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Roma, siccome coinvolto nel procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2006 – Procura della Repubblica di Belluno quale amministratore unico della [ALFA] s.r.l., società avente sede legale presso il suo studio professionale. Deduceva ancora lo stesso iscritto che la custodia cautelare era stata degradata agli arresti domiciliari confermando il suo ruolo marginale nella vicenda e che aveva preannunciato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore.

Dopo aver acquisito informazioni dalla Procura di Belluno, acquisiti agli atti l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 23.01.2012, il COA di Roma apriva procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE]. Quest'ultimo si difendeva riferendo di essere vittima di

equivoci e di ingenuità maturati nell'ambito di rapporti di conoscenza e di familiarità e, comunque, di essere estraneo alla vicenda contestata in sede penale e, pertanto, stante la pendenza del procedimento penale, chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare, poi deliberata il 21.03.2012.

Poiché il procedimento innanzi al COA di Roma non risultava concluso alla data del 31.12.2014, ai sensi dell'art. 15 Reg. CNF 1/14, il fascicolo veniva trasmesso al CDD di Roma.

Designata la sezione, in data 02.05.2018, il C.I. trasmetteva la notizia dell'illecito all'avv. [RICORRENTE], il quale depositava la sentenza n. [OMISSIS]/2018 del [OMISSIS].2018, con cui il Tribunale di Belluno aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sulla base di tale circostanza, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Il C.I. chiedeva all'avv. [RICORRENTE] ed al suo difensore nominato, senza tuttavia ricevere riscontro, la trasmissione delle trascrizioni e degli altri atti del dibattimento, in seguito ottenute dal competente Tribunale.

In data 13.07.2018, la sezione designata approvava il su riportato capo di incolpazione formulato dal C.I., poi notificato all'incolpato tramite pec in data 20.07.2018.

L'avv. [RICORRENTE] veniva sentito dal C.I. in data 10.09.2018, dinanzi al quale riferiva che: - la [ALFA] s.r.l. non aveva né struttura, né personale, posto che si occupava soltanto di consulting e trading; - egli ricopriva solo formalmente la carica di amministratore, poiché si limitava a seguire le indicazioni dell'ing. [AAA], coniuge della socia di maggioranza della [ALFA] s.r.l..

La proposta di citazione a giudizio dell'incolpato veniva approvata il 28.09.2018 dalla sezione, la quale fissava per il 07.12.2018 l'udienza dibattimentale.

L'istruttoria dibattimentale si svolgeva nel corso di tre udienze, durante le quali venivano acquisiti i documenti contenuti nel fascicolo ed esaminato il teste Luog.te [BBB], che aveva svolto le indagini sull'avv. [RICORRENTE] su delega della Procura di Belluno, e il teste a discarico [CCC] coimputato dell'avv. [RICORRENTE] nel procedimento penale.

All'udienza dell'8 febbraio 2019 il CDD, dichiarata chiusa l'istruttoria ed all'esito della discussione, pronunciava la decisione come da dispositivo che veniva letto alla presenza dell'incolpato, irrogando nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.

In data 29 marzo 2019 veniva depositata la decisione disciplinare n.12/2019.

Con tale decisione il Consiglio di disciplina territoriale, dichiarata l'utilizzabilità delle prove acquisite e, rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'incolpato, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare per le condotte addebitate allo stesso incolpato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Il CDD evidenziava, innanzitutto, che la sentenza penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione non può spiegare alcuna efficacia nel procedimento disciplinare, dal momento che solo le sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso possono incidere in sede disciplinare. Al contrario, la definizione del procedimento penale per prescrizione dei reati contestati imponeva necessariamente una valutazione

dei fatti scevra da automatismi rispetto al processo penale, seppur con la possibilità di mutuare atti di indagine e documenti. Ed invero, nel caso concreto, al fine di verificare le contestazioni mosse all'avv. [RICORRENTE], il CDD ha impiegato non solo la documentazione e le testimonianze rese nel dibattimento, ma anche gli atti trasmessi dalla Procura e dal Tribunale di Belluno.

Il CDD sulla base del compendio probatorio complessivamente acquisito riteneva confermato il ruolo apicale dell'avv. [RICORRENTE] nella creazione e gestione di un'organizzazione di persone dedite all'emissione di fatture false e ad operazioni oggettivamente inesistenti, allo scopo di evadere le imposte delle società, incamerarne profitti e truffare gli istituti di credito che "scontavano" le suddette fatture concedendo credito. Anzi, le intercettazioni dimostravano che l'incolpato era artefice e promotore di operazioni poste in essere anche grazie alle sue conoscenze giuridiche, qualificabili come illecite ed elusive.

Il CDD poneva, poi, l'accento anche su un ulteriore aspetto, ovvero l'incompatibilità tra la professione forense e l'esercizio di attività di amministratore di una società, stante la previsione dell'art. 18, lett. b), L. 247/12, che impedisce all'avvocato l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. Dunque, l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe potuto rivestire l'incarico di legale rappresentante di società commerciali e ciò rileva a maggior ragione ove si consideri che egli aveva utilizzato le proprie competenze professionali ed il proprio status per motivi censurabili.

In conclusione, considerato che dai riscontri probatori le gravissime condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] dovevano ritenersi provate e che l'incolpato non aveva minimamente smentito alcuna accusa, limitandosi a chiedere il non luogo a provvedere alla luce della sentenza di prescrizione pronunciata in sede penale, il CDD irrogava a carico dell'odierno ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense della durata di tre anni.

Avverso la richiamata decisione dell'organo di disciplina territoriale il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione, non articolata in specifici motivi ma contenente una generica trattazione degli aspetti della decisione impugnata ritenuti censurabili, chiedendo che il CNF si pronunciasse per il totale annullamento della medesima ovvero, in subordine, nel senso della dichiarazione di responsabilità unicamente per la violazione dell'art. 18, lett. b), L. 247/2012, con la conseguente riduzione della sanzione al minimo possibile.

In primo luogo, il ricorrente ha contestato l'affermazione del CDD, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non avendo natura assolutoria, impone una valutazione dei fatti che tenga conto della mancata assoluzione. Secondo il ricorrente tale assunto non sarebbe condivisibile dal momento che il CDD non avrebbe considerato che gli elementi probatori sui quali è fondata la sua valutazione sarebbero gli stessi che avrebbero condotto il Tribunale ad una pronuncia "di valore neutro": nella sentenza, in particolare, il giudicante avrebbe affermato di non poter accogliere la formula assolutoria richiesta dalla difesa poiché, dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento, la prova dell'innocenza non poteva ritenersi evidente.

Il ricorrente ha rilevato, poi, che le condotte contestate in sede penale e disciplinare erano sovrapponibili, il che avrebbe consentito al CDD di acquisire gli elementi istruttori e di indagine emersi nel corso del procedimento penale e, dunque, l'unica circostanza che sarebbe stata davvero provata è quella di essere stato legale rappresentante della [ALFA] s.r.l., mentre tutte le altre accuse mosse nei suoi confronti, riassumibili nell'essere il promotore delle attività illecite volte all'elusione fiscale, non avrebbero mai trovato supporto probatorio. A tal proposito, il ricorrente ha precisato anche che le prove acquisite nel corso del dibattimento, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testimoni, smentirebbero le accuse mosse nei suoi confronti e dimostrerebbero che, all'interno dell'[ALFA] s.r.l., egli si sarebbe limitato ad eseguire le indicazioni dell'Ing. [AAA].

Pertanto, a detta dell'avv. [RICORRENTE], l'unico addebito che potrebbe considerarsi provato sarebbe la violazione dell'art. 18, lett. b), L. 247/2012, per il quale, tuttavia, la sanzione irrogata apparirebbe eccessiva.

Il ricorrente con successiva memoria aggiuntiva del 7.12.2020, ha dedotto che:

- il Tribunale di Belluno aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato, anche nei suoi confronti;
- gli elementi probatori alla base del provvedimento disciplinare avrebbero condotto non ad una sentenza di condanna, bensì ad una pronuncia di valore neutro;
- la tesi della difesa avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste [BBB];
- l'azione disciplinare va ormai ritenuta prescritta, ai sensi dell'art. 56 della legge 247/2012 che deve ritenersi applicabile al caso di specie in ossequio al principio del favor rei.

Con ordinanza del 16.06.2022, questo Consiglio, preso atto che il fascicolo relativo al ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] risultava incompleto, a causa dell'omessa trasmissione dei relativi atti da parte del CDD di Roma, disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento, rinviandone la nuova trattazione all'esito dell'invio da parte del CDD di Roma degli atti mancanti.

Una volta acquisiti gli atti veniva fissata l'udienza per la trattazione del ricorso per l'udienza del 14 settembre 2023 poi rinviata, per legittimo impedimento del difensore, all'udienza del 21 ottobre 2023 ove, all'esito della discussione, il ricorso veniva introitato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione già disattesa in prime cure dal CDD e riproposta in questa sede dal ricorrente.

Ebbene, tale eccezione deve essere rigettata alla luce dei principi fissati, da tempo e rimasti immutati, da parte di questo Consiglio, confermati, peraltro e anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Poiché i fatti oggetto del procedimento disciplinare sono avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge professionale 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dal ricorrente), ne consegue che la disciplina prescrizione applicabile è quella previgente di cui all'art. 51 R.D. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizione di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione. Invero, per l'istituto della prescrizione, la

cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013). Il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta, dunque, la commissione del fatto o la sua cessazione ed è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (cfr. sul punto tra le tante Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Anche di recente la Cassazione (vedi sentenza n. 22463 del 26.7.2023) ha statuito che in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore e, ciò perché le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, da un lato, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice ed alla pena, mentre, dall'altro lato, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile in sede disciplinare rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione (nello stesso senso Cass., Sez.Un. nn. 20383/2021, 12447/2022, 17480/2023).

Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 18 giugno 2020).

Ebbene, nel caso di specie, già nel 2006 veniva incardinato il procedimento penale sub R.G.N.R. [OMISSIS]/2006 – Procura della Repubblica di Belluno a carico, fra gli altri, dell'avv. [RICORRENTE]. In pendenza del suddetto procedimento, veniva deliberata la sospensione del procedimento disciplinare, come previsto dal regime previgente. Soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. [OMISSIS]/2018 del [OMISSIS].2018, dunque, veniva riaperto in data 02.05.2018 il procedimento disciplinare contro il ricorrente.

Seguendo l'orientamento appena citato, dunque, il dies a quo di decorrenza della prescrizione corrisponde alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Da tale momento assume rilevanza ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria intervenuto nel procedimento disciplinare che sia in grado di interrompere il termine di prescrizione.

Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n. [OMISSIS]/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l'approvazione del capo di incolpazione

formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l'approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l'assunzione della delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica della decisione impugnata, risalente al 01.04.2019.

Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l'avv. [RICORRENTE] ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel merito il ricorrente, come già innanzi rilevato, non ha formulato specifici motivi di impugnazione, ma con una trattazione unitaria ha evidenziato le ragioni secondo cui, a suo dire, la decisione deve essere annullata.

In primis, l'avv. [RICORRENTE] contesta l'assunto del CDD secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non avendo natura assolutoria, impone una valutazione dei fatti che tenga conto della mancata assoluzione.

Va detto che la critica mossa dal ricorrente appare contraddittoria: invero, per un verso, egli rimprovera al CDD di aver rilevato la sua responsabilità basandosi sugli elementi che avrebbero condotto il Tribunale di Belluno ad una pronuncia "di valore neutro", e, per altro verso, il medesimo ricorrente dichiara che nella sentenza penale il giudicante avrebbe affermato di non poter accogliere la formula assolutoria richiesta dalla difesa poiché, dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento, la prova dell'innocenza non poteva ritenersi evidente. Richiamando tale passaggio, l'avv. [RICORRENTE] ha ammesso che in sede penale non vi è stata esclusione della sua responsabilità.

Sul punto è sufficiente rilevare che "il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020).

Pertanto, anche alla luce del precedente appena richiamato, la contestazione del ricorrente appare infondata.

L'avv. [RICORRENTE] denuncia, inoltre, una sostanziale errata valutazione dell'impianto probatorio acquisito nel corso del procedimento disciplinare e mutuato dal procedimento penale. In particolare, il ricorrente afferma che, a differenza di quanto rilevato dal CDD, il solo illecito a sé ascrivibile sarebbe la violazione dell'art. 18, lett. b), L. 247/12.

Ebbene, in proposito si ritiene necessario rammentare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. n. 961/17; CNF n. 57/17).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, "il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019).

L'avv. [RICORRENTE] non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate ma ritiene che l'impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità.

Ebbene, innanzitutto, sotto l'aspetto probatorio appare esente da censura la decisione impugnata in quanto il CDD compiutamente ha dato atto delle risultanze istruttorie, acquisite dal procedimento penale (documenti, intercettazioni e testimonianze) nonché nell'ambito del procedimento disciplinare (vedi testimonianza del Lg.te [BBB] audito anche in sede penale che ha confermato gli stessi fatti).

Dall'esame di tale compendio probatorio effettivamente emerge la partecipazione attiva dell'avv. [RICORRENTE] alle condotte illecite, mentre risulta smentito quanto affermato dal ricorrente secondo cui la sua partecipazione sarebbe stata soltanto di natura professionale s.r.l. ovvero che avrebbe commesso la leggerezza di essere rappresentante della [ALFA] s.r.l. per l'amicizia con il [AAA].

Dalla lettura delle testimonianze rese nel giudizio penale e dalle trascrizioni delle intercettazioni ivi riportate (acquisite in questo giudizio), ci si rende conto che l'avv. [RICORRENTE] ha partecipato all'associazione con ruolo attivo e determinante, come correttamente affermato dal CDD.

L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi di tutte le risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021).

Del resto, nessuna censura è stata offerta dal ricorrente in merito alle ridette risultanze ed, anzi, dalla sua audizione in sede disciplinare non si rinviene alcun elemento utile in tal senso essendosi egli limitato ad escludere la sua partecipazione consapevole.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2023.